



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
88	19/11/2018	17	5

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione alla societa' Irpiniambiente S.p.A. per mancata osservanza delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D. n. 21 del 04/06/2018, presso l'impianto STIR di Via Pianodardine 82 Avellino.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO:

che il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. detta le "Norme in materia Ambientale" e nella parte Seconda – Titolo III bis disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale, provvedimento che autorizza l'esercizio di determinati impianti industriali comunemente denominati IPPC, disciplinandone le condizioni atte a garantire la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento ambientale;

che il D. Lgs. n. 46 del 04/03/2014 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali ha apportato ulteriori modifiche al suddetto D. Lgs. 152/2006, aggiornando le relative norme su autorizzazioni, controlli e sanzioni ambientali per le industrie ad elevato potenziale inquinante;

che la Società Irpiniambiente S.p.a., sede legale Piazza Libertà, 1, 83100 Avellino, nella figura del Legale Rappresentante dott. ***OMISSIS*** è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D. n. 21 del 04/06/2018, per l'esercizio dell'attività IPPC 5.3, lettera b) dell' All. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06, ovvero "il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 75 Mg al giorno, **nello specifico con capacità massima di trattamento pari a 80.530 t/a, oltre a 33.488 t/a di rifiuti soggetti al solo stoccaggio, per un quantitativo complessivo pari a 114.018 t/a**; detto esercizio era già autorizzato in AIA con OPCM n. 297 del 31/12/2009 e successivo D.D. n. 225 del 05/12/2011 di approvazione di modifica non sostanziale;

che l' Autorizzazione Integrata Ambientale risulta strettamente vincolata all'obbligo del rispetto di tutte le condizioni riportate nel suddetto Decreto Dirigenziale e negli atti ad esso allegati di seguito indicati:

- Allegato 1: Piano di Monitoraggio e Controllo (Rev. 09 Mag. 2018);
- Allegato 2: Emissioni in atmosfera (Scheda L, rev. 23 Feb. 2018) con prescrizioni;
- Allegato 3: Scheda I: Rifiuti (Rev. 09 Mag. 2018) con prescrizioni;
- Allegato 4: Scheda H: Scarichi idrici, rev. 23 Nov. 2017, con prescrizioni;
- Allegato 5: RT: Relazione Tecnica (Rev. 09 Mag. 2018);

EVIDENZIATO che:

- con nota ARPAC – Dipartimento di Avellino, di contestazione di illecito amministrativo, prot. n. 58410 del 11/10/2018, acquisita al prot. n.0641095 in pari data, venivano contestate al legale rappresentante della Società dott. ***OMISSIS*** le inosservanze di alcune prescrizioni contenute DD. n. 21 del 04/06/2018, riscontrate in sede di sopralluogo effettuato presso l'impianto il giorno 23/08/2018 (il cui verbale risulta allegato alla suddetta nota), aventi riflessi sanzionatori amministrativi;

- in particolare l'Arpac, ha rilevato che, pur rispettando i limiti quantitativi imposti e non evidenziando particolari problemi ambientali:

1. non risultava installato il misuratore in continuo della depressione del capannone;
2. non risultava ancora realizzato il doppio filare di piante lungo il perimetro dell'impianto la cui piantumazione è prevista per il prossimo autunno, come da Relazione Tecnico-Agronomica in uno al progetto AIA;
3. non erano stati rilevati lavori di pavimentazione industriale impermeabilizzata con resina epossidica all'interno dell'area di trasferimento, come previsto nel cronoprogramma, pur rappresentando che negli atti progettuali allegati all'autorizzazione è evidenziata la presenza di un telo HDPE al di sotto della pavimentazione del capannone MVS atto ad assicurare l'impermeabilizzazione.
4. sulla strada di accesso all'impianto stazionavano una decina di compattatori di diverse dimensioni dai quali si sprigionavano modeste esalazioni maleodoranti;

- la suddetta nota ARPAC in particolare contestava al dott. ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** in qualità di legale rappresentante della Società Irpiniambiente S.p.a obbligata in solido, il mancato rispetto delle prescrizioni e condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29 sexies del D.Lgs. 152/06 e smi che è sanzionato dall'art. 29 quattordicesimo comma 2 del medesimo decreto legislativo, precisando che il trasgressore entro 30 giorni dalla contestazione poteva presentare scritti difensivi e documenti a questa U.O.D. , chiedendo contestualmente di essere sentito;

- facendo seguito al suddetto verbale di sopralluogo, qui pervenuto con nota ARPAC, protocollo n. 056237 del 02/10/2018, acquisita agli atti in data 03/10/2018 al protocollo n. 618739, questa U.O.D., con nota prot. n. 631472 del 08/10/2018 diffidava la Società Irpiniambiente S.p.a., ai sensi dell'art.29 decies , comma 9, lettera a) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., a rimuovere ad horas e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento, le criticità riscontrate, ponendo in essere quanto appresso:
- installare il misuratore in continuo della depressione del capannone;
- realizzare i lavori di pavimentazione industriale impermeabilizzata con resina epossidica all'interno dell'area di trasferimento, come previsto nel cronoprogramma;
- richiedere che i compattatori in ingresso all'impianto siano debitamente igienizzati al fine di evitare la formazioni di esalazioni maleodoranti e/o qualsiasi altro inconveniente.

CONSIDERATO che:

- la Società Irpiniambiente S.p.a., pur senza far pervenire alcuna comunicazione specifica in ordine alla nota di contestazione dell'ARPAC prot. n. 58410 del 11/10/2018, purtuttavia, con nota prot. n. 11789 del 05/11/2018, acquisita al protocollo in pari data al n. 694839 , riscontrando la nota di diffida sopra citata, ha comunicato, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 1, di aver posto in essere le attività necessarie al fine di rimuovere le criticità residue riscontrate nel sopralluogo effettuato dall'ARPAC in data 23 agosto 2018, chiedendo una proroga di 60 giorni per l'ultimazione delle stesse;
- il D. Lgs. 152/06 all'art. 29 quattordices, comma 2, dispone che *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente”*;
- la condotta contestata alla Società Irpiniambiente S.p.a., titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., di cui al D.D. n. 21 del 04/06/2018, è riconducibile alla violazione dell'art.29 quattordices, comma 2, che disciplina specifiche prescrizioni dell'Autorizzazione AIA , di cui al presente provvedimento;
- la D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012 modificata dalla D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012, con riferimento *“all'Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale Campania”*, nell'assegnazione delle competenze ad alcune strutture ordinamentali incardinate presso le Direzioni Generali, ha demandato, per il territorio della provincia di Avellino, alla scrivente UOD del Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti espressa competenza in materia di Autorizzazioni AIA;
- ai sensi dell'art.29 quattordices, comma 12, *“Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti”*;
- trattandosi di prima infrazione si applicherà l'importo minimo edittale, anche in ragione dell'impegno assunto e delle attività poste in essere atte a rimuovere le residue criticità riscontrate, da parte della Società Irpiniambiente S.p.a;

RILEVATO

che l'importo minimo edittale previsto dall'art. 29 quattordices, comma 2, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ammonta a € 1.500,00, si stabilisce che l'importo dovuto a titolo di sanzione sia determinato in € 1.500,00 oltre le spese di notifica;

VISTI

- l'art. 29 quattordices del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L. 689/81 e s.m.i.;
- la D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- la D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012;
- i DD n.204/2009 - il D.D. n.11 del 23/01/2013 e DD n.75 del 22/12/2014;
- il DPGR n.99 del 5/05/2017;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, ing. Angelo Imbriale, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa

dichiarazione di regolarità resa dal medesimo Responsabile del procedimento con prot.n.***OMISSIS***
OMISSIS ***OMISSIS*** Sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto – di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);

DECRETA

di Ordinare ed Ingiungere, per i motivi sopra esposti, al dott. ***OMISSIS*** **, Legale Rappresentante della Società Irpiniambiente S.p.a. ed in solido alla medesima società, con sede legale in Avellino alla Piazza Libertà, n. 1, e sede dell'Impianto STIR in Avellino alla località Pianodardine - il **pagamento della sanzione amministrativa di € 1.500,00 (millecinquecento/00)** da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente atto, per non aver osservato le “**prescrizioni autorizzatorie**” di cui al D.D. n.21 del 04/06/2018 riscontrate in sede di sopralluogo effettuato dall'ARPAC, Dipartimento di Avellino in data 23/08/2018, come da relativo verbale;

COMUNICA

che tale importo corrisponde al minimo edittale previsto dall'art. 29 quattordices, comma 2, del D. Lgs 152/06.

che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art.27 della L. 689/81;

che, ai sensi dell'art. 135 c. 4 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., non è ammesso, per tale violazione, il pagamento in forma ridotta previsto dall'art.16 della L. 689/81 (art. 29 quattordices, comma 11 del D.Lgs. 152/06 e smi);

che il pagamento dovrà avvenire mediante versamento sul conto corrente postale n. 21965181, IBAN IT 59 A076 0103 4000 0002 1965 181 intestato alla Regione Campania – Servizio Tesoreria Napoli (Sanzioni Amministrative art. 29 quattordices, comma 2, D. Lgs. 152/06 e s.m.i.) inserendo nell'apposita causale il codice tariffa 0530, oppure tramite bonifico su IBAN IT66E0101003400100000046252 intestato alla Regione Campania – Servizio Tesoreria Regionale – inserendo, numero e data del presente decreto – ingiunzione e il codice tariffa 0530 (Sanzioni amministrative art.29 quattordices, comma 2, D. Lgs. 152/06 e s.m.i.);

che dell'avvenuto pagamento deve essere fornita prova entro 30 giorni dalla data della notifica, alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino – Collina Liguorini- Centro Direzionale., Avellino, che ha emanato il presente provvedimento, **mediante trasmissione dell'attestazione originale di avvenuto pagamento;**

che ai sensi degli artt.22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato entro 30 giorni dalla notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;

che, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L. 689/1981 e s.m.i., l'ingiunto, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, può richiedere la rateizzazione del pagamento a questa Amministrazione, che si riserverà di decidere in merito.

MODALITA' DI NOTIFICA

La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata a mezzo Posta Elettronica. La data di notifica è quella di consegna al server del destinatario.

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta

